



Ordinanza sui diritti politici

Avamprogetto

(ODP)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 maggio 1978¹ sui diritti politici è modificata come segue:

Art. 2a Date delle votazioni

¹ Per le votazioni popolari federali sono riservate le domeniche seguenti:

- a. la quartultima domenica prima di Pasqua;
- b. la domenica successiva a Pentecoste;
- c. la domenica successiva al Digiuno federale;
- d. l'ultima domenica di novembre.

² Se lo richiedono motivi preponderanti il Consiglio federale può anticipare o differire singole votazioni o stabilire ulteriori date per le stesse. Consulta previamente i Cantoni.

³ Nell'anno in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale non è indetta alcuna votazione popolare nelle date di cui al capoverso 1 lettere c e d.

II

¹ RS 161.11

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr